

Da “Il Sole 24 Ore”

LE MASSIME

a cura di Remo Bresciani

RETRIBUZIONE

Quietanza valida se non di stile

La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita a una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di d'impugnare a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre circostanze desumibili, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati o determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Infatti, enunciazioni di tale genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva.

Cassazione, sentenza n. 22354 del 25 ottobre 2007

PREMI

Solo la voce costante rientra nello stipendio

La corresponsione continuativa di un emolumento nel corso del rapporto di lavoro e in favore della generalità dei dipendenti può essere sufficiente a farlo considerare come elemento della retribuzione anche se di ammontare variabile. Esiste infatti una presunzione di onerosità per tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto di lavoro e per converso può giustificarsi un'erogazione liberale da parte dell'imprenditore solo se occasionale e collegata a eventi particolari.

Cassazione, sentenza n. 22504 del 26 ottobre 2007